

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile

Presidente

Dott. Francesco Pipicelli

Giudice

Dott. Lorenzo Lentini

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 637/2026 Pre-Liquidazione

promosso su ricorso depositato in data 8.5.2025

DA

SUNNEI SRL (C.F./P. IVA 09090260960), con sede legale in Milano via Pietro Cironi n. 15,
in proprio, in persona del legale rappresentante Peter Baldaszi (C.F. BLDPTR85M19Z134J)
ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

letto il ricorso di liquidazione giudiziale presentato dalla suddetta società;
udita la relazione del giudice designato per l'istruttoria,
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare
che:



- Sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale, dal momento che il COMI dell'impresa è situato in Milano e coincide con la sede legale, senza che ricorrano elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- Per ciò che attiene ai parametri previsti dall'art. 121 codice della crisi, dalla documentazione in atti si evince l'intervenuto superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 lett. d) codice della crisi: è sufficiente evidenziare che il bilancio al 2024 riporta attivo per circa 2 milioni e 299.000 e nella situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2026 i soli debiti per fornitori, pari a circa euro 1 milione e 300.000, superano la soglia ex art. 2 comma 1 lett d) pari a euro 500.000.
- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono largamente superiori a 30.000 euro
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 codice della crisi per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) codice della crisi quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile: a) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso sulle cause o sullo stato irreversibile della crisi; b) dalla copiosa documentazione contabile prodotta, unitamente alle risultanze del bilancio al 31.12.2024, da cui emerge l'incapacità dell'istante di accedere a credito di terzi e a mezzi finanziari propri sufficienti per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; c) dall'esito negativo della composizione negoziata, evidenziato nella relazione finale dell'esperto, che attesta la mancanza di concrete prospettive di risanamento.
- Ritiene, pertanto, il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 codice della crisi

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di SUNNEI S.R.L. [C.F. 09090260960], con sede legale in VIA CIRONI PIETRO n. 15 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;
- 3) NOMINA Curatore l'avv. Paola Pagini, professionista in possesso dei requisiti ex art. 356-358 CC.II;



- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **16.9.2026 ore 10.30**, innanzi al Giudice Delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
- 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
- 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei



locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 14/05/2026.

Il Giudice estensore
Dott. Lorenzo Lentini

Il Presidente
Dott. Luisa Vasile